


**REGOLAMENTO
DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE**



*Adottato con deliberazione consiliare
n.46 in data 17.12.1999*

ART. 1

La Biblioteca del Comune di Perosa Argentina a norma della L.R. n. 78 del 19.12.78 è un servizio comunale avente lo scopo di:

- a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
- b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c) stimolare ed organizzare l'attività di educazione permanente;
- d) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- e) garantire la tutela ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della Biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte e a stampa, di materiale audiovisivo nonché di documenti di interesse locale;
- f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

ART. 2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente la Biblioteca è dotata di un fondo librario, di altro materiale e di attrezzatura audiovisiva ed informatica.

Il fondo librario e l'altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tale scopo la Biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico d'entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per i materiali speciali (periodici, cassette, dischi, CD, DVD, ecc.).

I libri saranno sistemati in scaffalatura aperta secondo la classificazione decimale Dewey.

La Biblioteca organizzerà ed ospiterà attività e manifestazioni culturali, di interesse pubblico.

Il Comune si propone di istituire nei locali stessi della Biblioteca una nastroteca con relativo impianto d'ascolto.

ART. 3

Le spese necessarie per il personale della Biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per l'arredamento, per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune. La Regione potrà intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il Sistema Bibliotecario.

ART. 4

L'uso pubblico della Biblioteca è totalmente gratuito, fatta eccezione unicamente per eventuali servizi accessori a pagamento opportunamente regolamentati.

ART. 5

Il funzionamento della Biblioteca è affidato ad un dipendente del Comune, addetto in via specifica al servizio quale bibliotecario.

ART. 6

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1 la Biblioteca potrà avvalersi del contributo di gruppi di volontariato opportunamente preparati. I volontari potranno affiancare il bibliotecario nell'espletamento delle attività di prestito occupandosi delle aperture al pubblico della Biblioteca anche in sua assenza, previo incarico del Consiglio di Biblioteca nelle forme e nei modi da esso stabilite.

ART. 7

Il bibliotecario in particolare:

- a) è responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;
- b) è consegnatario dei volumi, del materiale audiovisivo, dell'altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico ed artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione ed il buon uso dei medesimi;
- c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche nell'ambito del Sistema Bibliotecario, approvato dall'Amministrazione Comunale;
- d) tiene i contatti con l'Amministrazione Comunale, con gli enti che operano nell'ambito del comune in campo culturale e in particolare con la scuola;
- e) si mantiene in costante contatto con gli uffici regionali competenti e con la Direzione del Sistema Bibliotecario di appartenenza;
- f) si occupa della preparazione dei volontari di cui al precedente art. 6, li coordina ed affida loro gli incarichi da espletare sia in sua presenza che in sua assenza;

g) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.

ART. 8

Alla Biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte, oltre al bibliotecario:

- 5 membri rappresentanti il Consiglio Comunale (3 per la maggioranza e 2 per la minoranza);
- il Capo del locale Istituto Comprensivo o un suo delegato;
- 1 rappresentante delle R.S.U.
- 1 rappresentante degli utenti designato dagli iscritti al prestito;
- 1 rappresentante designato di comune accordo dalle associazioni culturali presenti sul territorio;
- 1 rappresentante dei volontari.

I membri del Consiglio di Biblioteca sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei rispettivi organismi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

I membri del Consiglio di Biblioteca sono rieleggibili.

Il Consiglio decade con il Consiglio Comunale.

Alle riunioni viene invitato e può partecipare il direttore del Sistema Bibliotecario o un suo rappresentante.

ART. 9

Il Consiglio di Biblioteca, come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza assoluta tra i presenti, escluso il bibliotecario, il Presidente.

Il Consiglio di Biblioteca si riunisce regolarmente una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La seduta è valida con la presenza del 50% dei componenti.

ART. 10

Il Consiglio di Biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila sul funzionamento della Biblioteca;
- b) propone all'Amministrazione Comunale gli indirizzi di politica culturale nonché i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali o di altri enti e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) presenta all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sull'attività della Biblioteca nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della Biblioteca, in base all'art. 6 della L.R. n. 78 del 19.12.1978;

- d) presenta eventualmente all'Amministrazione Comunale, due volte all'anno, entro il 16 febbraio ed il 16 settembre, richiesta di servizi e finanziamenti per attività culturali, in base all'art. 6 della L.R. n. 58 del 26.8.1978;
- e) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfezione e disinfestazione del materiale;
- f) propone all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche o aggiornamenti al presente regolamento;
- g) decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'ufficio regionale competente;
- h) propone all'Amministrazione Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti a favore della Biblioteca;
- i) nomina il proprio rappresentante al Consiglio di Sistema e partecipa per mezzo suo all'elaborazione dei programmi culturali del Sistema;
- j) regola l'ambito di attività dei volontari;
- k) stabilisce le norme che regolamentano il prestito dei libri.

ART. 11

La Biblioteca dovrà rimanere aperta non meno di 3 giorni alla settimana per un totale minimo di 15 ore settimanali, tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

ART. 12

L'accesso alla Biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre ad un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico, salvo in ambiente appositamente indicato.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio del Comune sede della Biblioteca e dei Comuni limitrofi, che ne presentino domanda su apposito modulo, corredata da un documento d'identità e, per i minori di 14 anni, dall'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale, salvo casi di deroga autorizzati dal bibliotecario.

ART. 13

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati , il materiale raro o di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnalati dal bibliotecario, sentito il parere del Consiglio di Biblioteca, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica (ad es. per mostre o per pubblicazioni).

ART. 14

Di regola non vengono concessi in prestito più di 4 volumi per volta; in base a criteri di opportunità il direttore ha la facoltà di derogare a questa regola.

ART. 15

La durata del prestito è determinata in 15 giorni. E' consentito il rinnovo per un altro periodo di ulteriori 15 giorni, purchè altre persone non abbiano nel frattempo fatto richiesta della stessa pubblicazione.

ART. 16

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal direttore.

ART. 17

Il materiale della Biblioteca deve essere usato con cura e diligenza ed i lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati. In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal direttore. L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla Biblioteca. Il Consiglio di Biblioteca dovrà decidere sulla durata della esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento o all'integrità dell'istituto.

ART. 18

La Biblioteca effettua il prestito esterno con il Centro Rete e con le altre Biblioteche.

ART. 19

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo ed informatico e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della Biblioteca.

ART. 20

Di norma i ragazzi inferiori a 14 anni consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione.

ART. 21

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla duplicazione che comporti il rovesciamento del documento tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati. Nei casi particolarmente delicati oppure qualora insorgano controversie deve essere sentito l'ufficio regionale competente.

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 in data 17.12.1999

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 22.12.1999 al 5.1.2000

DIVENUTO esecutivo il 26.1.2000

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 28.1.2000 al 11.2.2000

VISTO:

IL SINDACO
f.to Giovanni Laurenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bruno Bertalmio